

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2245 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Sicurezza Alimentare - Dero-
ghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati.**

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destina-
ti al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, re-
lativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbio-
logici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, recante modalità di
attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione dei con-
trolli ufficiali a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 nonché, deroga al Regolamento
(CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006, recante modifica
del Regolamento (CE) n. 2074/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che fissa disposi-
zioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 882/2004 e che modifica i Rego-
lamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione del 6 novembre 2006, recante modifica
del Regolamento (CE) n. 2076/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1531/91 della Commissione del 5 giugno 1991, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione delle
carni di pollame ed in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6;

VISTO l'articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I, della Legge 15 marzo 1997
n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.Lvo. 19 ottobre 1999 n. 143;

VISTA l'Intesa del 15 novembre 2007 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano (Repertorio Atti n. 250/CSR) sul documento recante "*Deroghe relative alla produzio-
ne di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati*".

RITENUTO necessario recepire la predetta Intesa del 15 novembre 2007, per garantire una lettura per quanto possibile uniforme sul territorio Regionale tra le autorità sanitarie competenti e gli organi di controllo;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di **recepire** l'Intesa approvata il 15 novembre 2007 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di "*Deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati*", allegata alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
- di **incaricare** l'A.G.C. Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario dell'esecuzione del presente atto;
- di **inviare** il presente provvedimento all'A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati.

Rep. atti n. 250/CSR del 15 novembre 2007.

Articolo 1

Deroga per la completa eviscerazione di pollame e lagomorfi

1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7, lettera c) del Regolamento (CE) n. 853/2004 dopo l'ispezione post-mortem le carcasse di pollame possono contenere visceri diversi dall'intestino.

2. Le carcasse dei lagomorfi potranno contenere visceri diversi dallo stomaco e dall'intestino a condizione che i visceri che rimangono in connessione anatomica con la carcassa siano oggetto della prevista ispezione post-mortem.

Articolo 2

Deroga per l'ispezione a campione del pollame e dei lagomorfi

1. In deroga all'Allegato I, Sezione I, Capo II, lettera D, punto 1 del Regolamento (CE) n. 854/2004 e all'Allegato I, Sezione II, Capo V, punto 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 854/2004 le carcasse di pollame o lagomorfi che verranno commercializzate parzialmente eviscerate ("sfilate" o "tradizionali") devono essere sottoposte a un'ispezione a campione da parte di un Veterinario Ufficiale.

2. La percentuale di animali sui quali è necessario esaminare i visceri e la cavità della carcassa dopo l'eviscerazione viene valutata di volta in volta dal Veterinario Ufficiale dello stabilimento in base alle informazioni sulla catena alimentare, alla visita ante-mortem e ad ogni altra valutazione pertinente. In ogni caso tale ispezione, svolta alle condizioni sopraesposte, non deve essere inferiore al 5% dei capi macellati di ciascuna partita.

3. Qualora durante l'esame ispettivo a campione dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su varie carcasse, tutte le carcasse della partita devono essere ispezionate. Al fine di consentire un più accurato controllo ispettivo delle carcasse dell'intera partita il veterinario ufficiale potrà opportunamente rallentare la velocità della catena.

Articolo 3

Deroga per il sezionamento di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati

1. In deroga all'Allegato III, Sezione II, Capitolo III, punto 2 del Regolamento (CE) n. 853/2004 i laboratori potranno procedere al sezionamento di carni di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati a condizione che l'operatore del settore alimentare, adottando le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni incrociate, provveda a separare nel tempo o nello spazio tali operazioni dal sezionamento di carcasse completamente eviscerate.

Articolo 4

Commercializzazione di pollame parzialmente eviscerato

1. La commercializzazione delle carni di pollame parzialmente eviscerato deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1906/90 e successive modifiche e dal Regolamento 1538/91, articolo 2 e articolo 6.